



ASSOCIAZIONE MUSICALE ARIANNA ALBERIGHI
SCUOLA DI MUSICA



FILARMONICA DI TRESIGALLO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
MUSICALE ARIANNA ALBERIGHI – SCUOLA DI MUSICA –
FILARMONICA DI TRESIGALLO
VIA GRAMSCI 2, 44039 TRESIGNANA LOC. TRESIGALLO
CODICE FISCALE 93000910385
PARTITA IVA 01807570385

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 21:15 presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale dell'Associazione Musicale Arianna Alberighi – Scuola di Musica – Filarmónica di Tresigallo.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il signor Alberto Zamboni, Presidente dell'Associazione, che ricorda che il totale degli associati alla data odierna è di n. 183 e constata la presenza di n. 19 associati di cui n. 0 delegati da altrettanti aderenti.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la signora Angelica Zamboni a redigere il verbale della riunione in qualità di Segretario.

Il Presidente ricorda che la riunione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto.

Il Presidente, inoltre, ricorda che nonostante l'ordine del giorno riguardi la modifica dello statuto l'Assemblea è convocata in forma ordinaria ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.



Fa poi presente che in sede di verifica per la trasmigrazione l'Ufficio RUNTS regionale ha riscontrato disposizioni dello Statuto associativo non conformi alla normativa vigente.

Da lettura della lettera prot. 0724426.U del 05/08/2022 con cui l'Ufficio regionale indica i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

✓ artt. 6 e 10: i soci minorenni non hanno diritto di voto nelle assemblee. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni del Terzo Settore devono valorizzare. Il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito che è illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

È quindi necessario modificare lo Statuto rimuovendo tale limitazione, ovvero prevedendo che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

✓ art. 10: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.

Questa previsione non è corretta.

Con nota n. 6214 del 09/07/2020 il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto dal Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento, ha chiarito che deve essere sempre previsto il quorum costitutivo per l'assemblea che delibera modifiche statutarie. La soluzione opposta infatti non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva di seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifica dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice

dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa".

È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati.

Sentiti i presenti che unanimemente concordano sulla necessità di recepire le indicazioni dell'Ufficio RUNTS regionale, dà poi lettura della proposta di Statuto modificato.

Terminata la lettura l'Assemblea all'unanimità DELIBERA di approvare il nuovo Statuto associativo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Del presente atto si chiederà la registrazione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 23:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“ASSOCIAZIONE MUSICALE ARIANNA ALBERIGHI – SCUOLA DI MUSICA –
FILARMONICA DI TRESIGALLO - APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“ASSOCIAZIONE MUSICALE ARIANNA ALBERIGHI – SCUOLA DI MUSICA – FILARMONICA DI TRESIGALLO - APS”**, con sede in Tresignana (FE), Loc. Tresigallo, Via Gramsci 2, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere per giovani ed adulti che ne facciano richiesta, mediante corsi annuali di studio tenuti da docenti, la cultura musicale nelle sue varie forme e modi di espressione;
2. promuovere iniziative culturali, preminentemente musicali, corali e strumentali;
3. sostenere il COMPLESSO FILARMONICO che ne porta il nome e la ragione sociale;
4. gestire, conservare ed incrementare il patrimonio già di proprietà della Associazione Filarmonica, costituito preminentemente da attrezzature musicali, strumenti e spartiti;
5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo dell'anno successivo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a cadenza annuale, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

E' prevista la qualifica di socio onorario che viene attribuita dal Consiglio Direttivo a persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo artistico, culturale e sociale.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 Dicembre dell'anno di competenza, oppure trascorsi 30 giorni dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla

annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da parte degli associati devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Le dimissioni o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio dimesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di socio non dà diritto ad ingressi gratuiti in caso di manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo, e, se minorenni, del solo voto attivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo



svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese documentate, eventualmente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 9 Offerta Formativa

L'Associazione, tramite i propri docenti, propone un'offerta formativa culturale, a tutti i Soci, giovani e adulti che ne facciano richiesta, tramite corsi annuali di studio.

I corsi sono volti alla formazione degli utenti, che vogliono avvicinarsi alla pratica e alla cultura musicale in tutte le sue forme, ad indirizzo Filarmonico.

Per ampliare l'offerta formativa, sono altresì autorizzati alla pratica di insegnamento, i docenti che svolgono l'attività in forma privatistica, usufruendo di alcuni locali dell'Associazione.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. L'esercizio del voto attivo dei soci minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi. L'elenco dei soci viene esposto in modo ben visibile all'interno della sede sociale.

Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del programma delle attività ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto: il Direttore del Complesso Filarmonico, il Direttore Artistico, il Direttore della Scuola di Musica e l'Assessore alle attività culturali del Comune di Tresignana. Il Direttore del Complesso Bandistico e il Direttore Artistico sono nominati dal Consiglio direttivo, sentito il parere dei componenti del Complesso Bandistico. Il Direttore della Scuola di Musica è nominato dal Corpo Docente delle cattedre attivate nella Scuola stessa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Amministratore;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto e il programma di massima delle attività annuali da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- nomina, su proposta del Direttore della Scuola, il Corpo Docente;
- nomina il Direttore del Complesso Filarmonico e il Direttore Artistico;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo: è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio controlla l'amministrazione Art. 14 - Clausola compromissoria Statuto. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Il Segretario e l'Amministratore

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, cura la corrispondenza e conserva ed archivia la documentazione ufficiale dell'Associazione, svolge altresì ogni altra attività connessa all'ordinaria amministrazione dell'Associazione. L'Amministratore cura la contabilità dell'Associazione, predispone il conto consuntivo annuale che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea per l'approvazione e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.

Art. 15 - Il Direttore del Complesso Bandistico

Al Direttore del Complesso Filarmonico spetta la direzione della Filarmonica, nonché la scelta del repertorio e, di concerto con il Direttore Artistico, la programmazione musicale annuale. Di intesa con il Presidente decide l'ammissione o l'esclusione dei componenti del corpo filarmonico. La sua nomina è fatta annualmente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei componenti il complesso filarmonico, riuniti su invito del Presidente in numero non inferiore alla metà più uno degli iscritti.

Art. 16 – Il Direttore Artistico

Al Direttore Artistico spetta la direzione dell'Associazione, promuove l'attività della Filarmonica e coordina l'attività della Scuola di Musica con la Filarmonica stessa, cura l'esecuzione delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e ne ha la responsabilità artistica ed organizzativa. Assieme al Presidente ha compiti di mantenimento dei rapporti con gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni culturali e sociali e con la stampa. La sua nomina viene fatta annualmente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei componenti il complesso Filarmonico, riuniti su invito del Presidente in numero non inferiore alla metà più uno degli iscritti.

Art. 17 – Il Direttore della Scuola di Musica

Al Direttore della Scuola di Musica spetta la direzione didattica, artistica e disciplinare della Scuola di Musica, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento della Scuola stessa. La sua nomina viene fatta annualmente, ad inizio dell'anno scolastico, mediante votazione del Corpo Docente delle cattedre attivate presso la Scuola stessa. Individua e propone al Consiglio Direttivo, il Corpo Docente che insegnerà nella Scuola, formato dagli insegnanti sia delle cattedre ad indirizzo filarmonico che privatistico. Promuove e coordina la gestione artistica e l'attività didattica della scuola, avvalga gli orari delle lezioni secondo il calendario proposto e concordato con i docenti, organizza manifestazioni musicali degli allievi, promuove incontri con docenti, genitori e alunni della scuola circa il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, svolge azione di mantenimento dei rapporti con le istituzioni scolastiche, culturali e sociali del territorio. Il Direttore può impartire lezioni di uno o più strumenti.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 19 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

_____TRESIGNANA_____ li 05/09/2022

IL PRESIDENTE

Alberto Zamboni

IL SEGRETARIO

Angela Zamboni

AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 8 SET. 2022 al N. 2145 sr. 3

Liquidati euro _____

(esente euro)

per il 2022



*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

